

**REGOLAMENTO (CEE) N. 986/87 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 387/87 in ordine al termine per il ritiro dello zucchero messo a disposizione degli indigenti vittime dell'ondata di freddo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che conformemente al regolamento della Commissione (CEE) n. 387/87<sup>(3)</sup> una parte dello zucchero detenuto dall'organismo d'intervento italiano è messo a disposizione di enti caritativi onde venire in aiuto alle persone indigenti vittime dell'ondata di freddo dell'inverno 1986/1987; che l'articolo 1, paragrafo 3 dello stesso regolamento prevede che il ritiro dello zucchero deve essere effettuato al più tardi il 31 marzo 1987 ovvero, in caso di difficoltà tecniche, al più tardi a metà aprile 1987;

che occorre posticipare la data limite di ritiro al 30 aprile 1987, mantenendo la possibilità di un termine supplementare per i casi di difficoltà tecniche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 387/87 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 30 aprile 1987.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 23.